

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante un pozzo in Comune di Sandigliano, rinnovata alla Società CEMENTUBI S.p.A. con D.D. n. 1.629 del 09.12.2020. PRAT. SANDIGLIANO11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.629 del 09.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "Cementubi S.p.A." (C.F. 04368380012), con sede legale in Corso Re Umberto 2 - 10121 Torino, specificata in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 04.09.2020 dal Sig. Pascolato Orazio (omissis), legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, il rinnovo della concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale Sandigliano11 e avente C.U.R. BI10128;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idricoGWB-S1/ Pianura Novarese-Biellese-Vercellese e la nuova sede legale del Concessionario;
 - all'art. 1: il prelievo di una portata massima e media di 1,33 l/s pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 41.942 d'acqua pubblica, tramite un pozzo ubicato nel comune di Sandigliano e distinto al fg. 11 - mapp. 393;
 - all'art. 2: l'uso Civile;all'art. 10: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.111 di Rep. del 04 settembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del

corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato